 TERMINAL CONTAINER-RAVENNA	SEGNALAZIONE ILLECITI		
	APPROVAZIONE:	12/10/2020	P.231.14 Revisione 1

1. MOTIVO DELLA REVISIONE

modifiche conseguanti all'aggiornamento del Modello Organizzativo Generale.

2. SCOPO DELLA PROCEDURA

L'art. 1 comma 51 della legge 190 del 06/11/2012 ha inserito nel D.lgs 165/2001 l'articolo 54 bis "tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti, introducendo nel nostro ordinamento una misura di tutela funzionale all'emersione dei fenomeni di corruzione e *mala gestio* nelle amministrazioni pubbliche, che è stata successivamente estesa dal P.N.A. e dalla Determinazione n 6 del 28/4/2015 alle società controllate direttamente o indirettamente dalla PA ai sensi dell'art. 2359 del codice civile.

TCR s.p.A. ha recepito tale disposizione normativa nel modello organizzativo parte speciale "G" Piano per la prevenzione della corruzione che al punto 5.5 prevede l'adozione di misure idonee ad incoraggiare il dipendente a denunciare gli illeciti di cui viene a conoscenza nell'ambito del rapporto lavorativo, avendo cura di garantire la riservatezza dell'identità del segnalante dalla ricezione e in ogni contatto successivo alla segnalazione.

La segnalazione che, sulla base di elementi oggettivi, non risultino in buona fede, daranno luogo, ove applicabili, a provvedimenti sanzionatori previsti dalla legge.

In particolare il segnalante sarà ritenuto responsabile dei comportamenti che integrino un'ipotesi di reato di calunnia o diffamazione, ovvero si configurino come fatti dolosi o colposi che cagionano ad altri un danno ingiusto ai sensi dell'art. 2043 del codice civile.

3. CAMPO DI APPLICAZIONE

A tal fine è stata predisposta la presente procedura volta a disciplinare il processo di ricezione, analisi e trattamento delle segnalazioni da parte dei destinatari sotto descritti, in grado di assicurare la protezione dei dati identificativi e consentire solo nei casi previsti dalla legge che il segnalante possa essere identificato dal destinatario.

La tutela prevista dalla presente procedura non si applica nei casi di segnalazioni che riportino informazioni false rese con dolo o colpa.

Nei casi rientranti nella procedura l'identità del segnalante, se l'addebito constatato si fonda su altri elementi e riscontri oggettivi in possesso della Società o che la stessa abbia autonomamente acquisito a prescindere dalla segnalazione, non può essere rilevata senza il suo consenso e comunque al di fuori dei casi consentiti dalla determinazione N° 6/2015


4. MODULI DI RIFERIMENTO

M.231.14 A Segnalazione di condotte illecite MODULO A

M.231.15 B Segnalazione di condotte illecite MODULO B

5. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

La gestione delle segnalazioni è attribuita al ODV. Secondo la Delibera ANAC 6/2015 p.7 "qualora le segnalazioni riguardino il Responsabile della Prevenzione della Corruzione gli interessati possono inviare le stesse direttamente all'ANAC.

 TERMINAL CONTAINER-RAVENNA	SEGNALAZIONI ILLECITI	
	12/10/2020	P.231.14 Revisione 1
		Pagina 2 di 8

6. DESTINATARI DELLA PROCEDURA

I dipendenti della Società

7. OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE

Le segnalazioni devono riguardare condotte illecite di cui il segnalante sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, ovvero apprese in virtù del ruolo rivestito, comprese quelle notizie che siano state acquisite in occasione e/o a causa dello svolgimento delle mansioni lavorative, seppure in modo casuale.

Tali condotte, anche se non consistenti in specifici reati, devono essere riconducibili alla nozione ampia di corruzione, prevista dal punto 2.1 della Determinazione n°12 del 28/10/2015 che contempla, oltre al reato di corruzione e al complesso dei reati contro la pubblica amministrazione, ogni azione imputabile a *“maladministration”*.

Come precisato dalla Determinazione N° 6 del 28/04/2015, vi rientrano quindi anche situazioni in cui si riscontri l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati, nonché i fatti in cui, a prescindere dalla rilevanza penale, venga in evidenza un mal funzionamento della società a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite, ivi compreso l'inquinamento dell'azione amministrativa *ab externo*.

La Determinazione N° 6/2015 non richiede la certezza da parte del segnalante dell'effettivo avvenimento dei fatti denunciati, ritenendo sufficiente che il dipendente, in base alle proprie conoscenze circostanziate, ritenga altamente probabile che si sia verificato un fatto illecito rientrante nella categoria sopra descritta. Non si prevede la tutela di segnalazioni fondate su meri sospetti o voci. Non saranno trattate, ai fini della presente procedura, le segnalazioni anonime.

8. PROCESSO

La segnalazione deve avvenire tramite gli appositi moduli predisposti, da intendersi parte integrante della presente procedura, pubblicati sul sito www.tcravenna.it, sezione società trasparente – altri contenuti – corruzione.

In particolare la presente procedura prevede che:

- Il segnalante inserisca i propri dati identificativi nel modulo A e lo chiuda in una busta bianca, apportando sulla stessa la dicitura A.
- Il segnalante descriva il fatto oggetto della segnalazione compilando il modulo B e lo chiuda in una busta bianca apportando sulla stessa la dicitura B
- Il segnalante inserisca le buste A e B in una busta bianca senza alcuna scritta, da sigillare, e la imbuchi nell'apposita casella di posta tradizionale contrassegnata dalla denominazione “SEGNALAZIONE ILLECITI” collocata a fianco della casella delle lettere di TCR (ingresso palazzina Reception).

Contenuto delle segnalazioni

Il segnalatore deve fornire tutti gli elementi utili affinché l'ODV possa procedere alle dovute e appropriate verifiche ed accertamenti a riscontro della fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione. A tal fine, la segnalazione deve preferibilmente contenere i seguenti elementi:

- generalità del soggetto che effettua la segnalazione, con indicazione della posizione o

funzione svolta nell'ambito della Società;

- una chiara e completa descrizione dei fatti oggetto della segnalazione;
- se conosciute, le circostanze di tempo e di luogo in cui sono stati commessi;
- se conosciute, le generalità o altri elementi (come la qualifica e il servizio in cui svolge l'attività) che consentano di identificare il soggetto/i che ha/hanno posto/i in essere i fatti segnalati;
- l'indicazione di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto di segnalazione;
- l'indicazione di eventuali documenti che possono confermare la fondatezza di tali fatti;
- ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati.

TCR, inoltre, chiede di segnalare azioni od omissioni, commesse o tentate:

- poste in essere in violazione dei Codice etico e di comportamento o di altre disposizioni aziendali sanzionabili in via disciplinare;
- suscettibili di arrecare un pregiudizio patrimoniale concreto alla Società;
- suscettibili di arrecare un pregiudizio all'immagine della Società;
- suscettibili di arrecare un danno alla salute o sicurezza dei dipendenti, utenti e cittadini o di arrecare un danno all'ambiente, purché connesso all'attività della Società; o che rechino pregiudizio agli utenti o ai dipendenti o ad altri soggetti.

La segnalazione non deve riguardare rimostranze di carattere personale del segnalante o rivendicazioni/istanze che rientrano nella disciplina del rapporto di lavoro.

Segnalazioni anonime


Sono accettate anche segnalazioni anonime, ossia prive di elementi che consentano di identificare il loro autore, solo qualora esse siano relative a fatti di particolare gravità e con contenuto che risulti adeguatamente dettagliato e circostanziato, verificabile e – ove possibile – supportato da elementi probatori, a tutela del denunciato, sufficientemente circostanziate e caratterizzate dall'indicazione di precisi elementi fattuali.

Il R.P.C. prende in carico direttamente dalla casella di posta tradizionale contrassegnata dalla denominazione "SEGNALAZIONE ILLECITI" la busta, assegna alla stessa un numero di protocollo che viene riportato sia sulla busta A che sulla busta B. La busta A viene conservata dal ODV in armadio chiuso a chiave, al quale ha accesso solo l'ODV e della cui sicurezza e inaccessibilità è l'unico responsabile. In questo modo la segnalazione viene identificata solo con il numero di protocollo, mantenendo riservata l'identità del segnalante che deve essere conosciuta e custodita solo dal Responsabile della prevenzione e Corruzione.

L'eventuale trasmissione a soggetti interni a TCR deve riguardare esclusivamente la segnalazione contenuta nel modulo B, contrassegnata da numero di protocollo.

Nel caso di trasmissione all'Autorità Giudiziaria, alla corte dei Conti o al dipartimento della funzione pubblica il ODV è tenuto a rendere noto il solo modulo B precisando, laddove ne sussistano i presupposti, che si tratta di una segnalazione pervenuta da soggetto al quale l'ordinamento consnete la tutela della riservatezza ai sensi dell'art. 54 bis del D.lgs 165/2001.

Il ODV è tenuto a trattare i dati sensibili contenuti nel modulo A nel rispetto della normativa vigente in

 TERMINAL CONTAINER-RAVENNA	SEGNALAZIONI ILLECITI	
	12/10/2020	P.231.14 Revisione 1
		Pagina 4 di 8

materia di protezione dei dati personali.

Il ODV rende conto, con modalità tali da garantire la riservatezza dell'identità del segnalante, del numero di segnalazioni ricevute e del loro stato di avanzamento all'interno di un report periodico al CDA e all'ANAC tramite la relazione annuale, redatta nei modi e nei tempi stabiliti dall'autorità.

Verifica della fondatezza della segnalazione

La gestione e la verifica sulla fondatezza delle circostanze rappresentate nella segnalazione sono affidate all'ODV che vi provvede, nel rispetto dei principi di imparzialità e riservatezza ed effettuando ogni attività ritenuta opportuna, inclusa l'audizione personale del segnalante e di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti segnalati.

Qualora, all'esito della verifica, la segnalazione risulti fondata, l'ODV, in relazione alla natura della violazione, provvederà:

- a informare il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale che in seduta congiunta esamineranno il caso presentato e provvederanno a presentare denuncia all'autorità giudiziaria competente;
- a comunicare l'esito dell'accertamento al funzionario responsabile dell'autore della violazione accertata, affinché provveda all'adozione dei provvedimenti di competenza, incluso, sussistendone i presupposti, l'esercizio dell'azione disciplinare;
- a far adottare alle strutture competenti (uffici che si occupano di personale e di IT) gli eventuali ulteriori provvedimenti e/o azioni che nel caso concreto si rendano necessari a tutela della Società.

9. TUTELA DELLA RISERVATEZZA DEL SEGNALANTE

Nei confronti del segnalante non è tollerata da parte di TCR nessuna forma di ritorsione o misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni o attività lavorative per motivi collegati alla segnalazione.

La violazione della presente procedura è fonte di responsabilità disciplinare ordinaria e, sussistendone i presupposti, penale a carico del ODV e/o dei destinatari.

Forme di tutela del segnalatore

Obblighi di riservatezza sull'identità del segnalatore e sottrazione al diritto di accesso della segnalazione.

L'identità del segnalante non può essere rivelata senza il suo espresso consenso e, tutti coloro che ricevono o sono coinvolti nella gestione delle segnalazioni, sono tenuti a tutelare la riservatezza di tale informazione. La violazione dell'obbligo di riservatezza è fonte di responsabilità disciplinare, fatte salve ulteriori forme di responsabilità previste dall'ordinamento.

L'art. 54-bis comma 3 del d.lgs. 165/2001, modificato dalla Legge 179/2017, stabilisce che: "L'identità del segnalante non può essere rivelata. Nell'ambito del procedimento penale, l'identità del segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 del codice di procedura penale. Nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei Conti, l'identità del segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria. Nell'ambito del procedimento disciplinare l'identità del segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori

rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza di consenso del segnalante alla rivelazione della sua identità".

Per quanto concerne, in particolare, l'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del segnalante può essere rivelata all'autorità disciplinare ed all'incolpato solo nei casi in cui:

- vi sia il consenso espresso del segnalante;
- la contestazione dell'addebito disciplinare risulti fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante risulti assolutamente indispensabile alla difesa dell'incolpato, sempre che tale circostanza venga da quest'ultimo dedotta e comprovata in sede di audizione o mediante la presentazione di memorie difensive.

Eccezioni all'obbligo di riservatezza sull'identità del segnalatore

L'identità del segnalante può essere rivelata nei casi in cui sia configurabile una responsabilità a titolo di calunnia e di diffamazione ai sensi delle disposizioni del codice penale o dell'art. 2043 del codice civile e delle ipotesi in cui l'anonimato non è opponibile per legge, (es. indagini penali, tributarie o amministrative, ispezioni di organi di controllo), come previsto dall'art. 54 bis, comma 1 del d.lgs. n. 165/2001.

La tutela non trova applicazione, in sostanza, nei casi in cui la segnalazione riporti informazioni false e nel caso in cui sia stata resa con dolo o colpa grave. Poiché l'accertamento delle intenzioni del segnalante è complesso, l'Autorità (A.N.AC.) ritiene che, secondo i principi generali, debba sempre presumersi la buona fede, salvo che non sia del tutto evidente che il segnalante nutra interessi particolari e specifici alla denuncia, tali da far ritenere che la sua condotta sia dettata da dolo o colpa grave.

In ogni caso, qualora nel corso dell'accertamento dei fatti denunciati dovessero emergere elementi idonei a dimostrare che il segnalante ha tenuto un comportamento non improntato a buona fede, le tutele previste all'art. 54-bis del d.lgs. 165/2001, modificato dalla Legge 179/2017, (ivi inclusa la garanzia della riservatezza dell'identità) cessano i propri effetti.


Divieto di discriminazione nei confronti del segnalatore

Nei confronti del dipendente che esegue una segnalazione ai sensi della presente procedura, non è consentita, né tollerata alcuna forma di ritorsione o misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetto sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia.

Per misure discriminatorie s'intendono le azioni disciplinari ingiustificate, le molestie sul luogo di lavoro ed ogni altra forma di ritorsione che determini condizioni di lavoro intollerabili. La tutela è circoscritta alle ipotesi in cui segnalante e denunciato siano entrambi dipendenti della Società.

Il dipendente, che ritiene di aver subito una discriminazione per il fatto di aver effettuato una segnalazione di illecito, deve dare notizia circostanziata dell'avvenuta discriminazione all'ODV che, valutata la sussistenza degli elementi, segnala l'ipotesi di discriminazione:

- al Consiglio di Amministrazione,

	SEGNALAZIONI ILLECITI	
	12/10/2020 P.231.14 Revisione 1	Pagina 6 di 8

- al Collegio Sindacale,
- e al funzionario responsabile dell'autore della presunta discriminazione.

Gli organi societari, con il supporto del funzionario responsabile, valuteranno tempestivamente l'opportunità/necessità di adottare atti o provvedimenti per ripristinare la situazione e la sussistenza degli estremi per avviare il procedimento disciplinare nei confronti del dipendente autore della discriminazione.

Responsabilità del segnalatore

L'art. 54-bis comma 9 del d.lgs. 165/2001, modificato dalla Legge 179/2017, stabilisce che: "Le tutele di cui al presente articolo non sono garantite nei casi in cui sia accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del segnalante per i reati di calunnia o diffamazione o comunque per reati commessi con la denuncia di cui al comma 1 ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave".

La presente procedura lascia impregiudicata la responsabilità penale e disciplinare del segnalatore nell'ipotesi di segnalazione calunniosa o diffamatoria ai sensi del codice penale e dell'art. 2043 del codice civile. Sono altresì fonte di responsabilità, in sede disciplinare e nelle altre competenti sedi, eventuali forme di abuso della presente procedura, quali le segnalazioni manifestamente opportunistiche e/o effettuate al solo scopo di danneggiare il denunciato o altri soggetti, e ogni altra ipotesi di utilizzo improprio o di intenzionale strumentalizzazione dell'istituto oggetto della presente.

Si procederà con l'implementazione della procedura informatica di segnalazione.

Segnalazione di condotte illecite ai sensi dell'art. 54 bis D.lgs 165/2001

MODULO A

Nome del segnalante	
Cognome del segnalante	
Residenza	
Reparto e mansione lavorativa	
Telefono	
E- mail	

Il segnalante è consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione o uso di atti falsi , anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000.

Firma del segnalante

Segnalazione di condotte illecite ai sensi dell'art. 54 bis D.lgs 165/2001

MODULO B

Reparto in cui si è verificato il fatto	
Periodo in cui si è verificato il fatto	
Data in cui si è verificato il fatto	
Soggetto che ha commesso il fatto (dati anagrafici)	
Eventuali soggetti esterni coinvolti	
E- mail Eventuali altre imprese coinvolte	
Modalità con cui si è venuti a conoscenza dei fatti	
Altro	
Descrizione del fatto	
La condotta è illecita perché:	
Altro	

Il segnalante è consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione o uso di atti falsi , anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000.